



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la *“Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante *“Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012, recante *“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”* e, in particolare, l’art. 16, concernente questo Dipartimento per le pari opportunità;

VISTO l’art. 16 del citato D.P.C.M. 1 ottobre 2012 che stabilisce che il Dipartimento per le pari opportunità è *“la struttura di supporto al Presidente che opera nell’area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento e delle azioni di governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione”*;

VISTA la Direttiva del Segretario Generale 14 settembre 2016 per la formulazione delle previsioni di bilancio per l’anno 2017 e per il triennio 2017-2019;

VISTO il D.P.C.M. del 9 dicembre 2016 concernente l’approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno finanziario 2017;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante *“Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2017 e approvazione di bilancio)”* pubblicata sulla G.U. n. 297 del 21 dicembre 2016;

VISTA la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta *“Convenzione di Istanbul”*, ratificata dall’Italia con legge 27 giugno 2013, n.77, ed entrata in vigore il 1° agosto 2014;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2015, con cui è stato adottato il Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di seguito denominato *“Piano”*;

VISTA il punto 3) *Eliminating violence against women and girls throughout their lives* della *“G7 Roadmap for a gender-responsive environment”*, adottata nel summit di Taormina del 26 e 27 maggio 2017;

VISTA la *“Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica”*, sottoscritta ad Istanbul e recepita in l’Italia;

VISTO in particolare l’art. 5 della citata Convenzione che contempla l’obbligo generale di astensione da condotte integrative di violenza contro le donne direttamente o indirettamente imputabili agli organi statali, nonché l’obbligo del rispetto di uno standard di *due diligence* rispetto alle tre direttrici *Prevention, Prosecution, Prevention*, in un contesto di politiche integrate volte a garantire un approccio globale ed efficace nel contrasto alla forma della violenza;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTI altresì gli obblighi generali contemplati dagli articoli 12 e 18 della Convenzione, per la Prevenzione e la Protezione;

CONSIDERATO che con legge 15 ottobre 2013, n. 119, di conversione del Decreto Legge del 14 agosto 2013 n. 93, recante *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto alla violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”*, l'Italia ha inteso avviare il proprio percorso di attuazione nazionale della Convenzione, mediante la previsione del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, che ha consentito di avviare politiche strutturate e continue, ad ogni livello di governo, anche grazie al correlato sistema di *governance*;

TENUTO CONTO del punto 3 *“Eliminating violence against women and girls throughout their lives”* della *“G7 Roadmap for a gender responsive economic environment”* adottata nel Summit “G7” di Taormina del 26 e 27 maggio 2017, che sollecita l'impegno dell'Italia e dei Paesi G7 a contrastare la violenza contro le donne per mezzo, da un lato, dell'innalzamento degli *standard* qualitativi dei servizi per la presa in carico delle vittime di violenza e dei loro figli e dall'altro anche da un coerente ed adeguato finanziamento degli stessi servizi riconfigurati sulla base di un approccio umanitario, incentrato sulla vittima e sensibile alla dimensione di genere;

VISTA la *“Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica”*, c.d. Convenzione di Istanbul, che impegna l'Italia a precisi obblighi, ed in particolare (art. 5) oltre all'obbligo generale di astensione da condotte integrative di violenza contro le donne direttamente o indirettamente imputabili agli organi statali, al rispetto di uno standard di *due diligence* rispetto alle tre direttrici Prevention, Prosecution, Prevention, in un contesto di politiche integrate volte a garantire un approccio globale ed efficace nel contrasto alla forma della violenza;

VISTI in particolare gli obblighi generali di cui agli articoli 12 e 18 della Convenzione, rispettivamente per la direttrice Prevenzione e per la Direttrice Protezione;

CONSIDERATA la legge 15 ottobre 2013, n. 119, di conversione del Decreto Legge del 14 agosto 2013 n. 93, recante *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto alla violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”*, con cui l'Italia ha inteso avviare il proprio percorso di attuazione nazionale della Convenzione, mediante la previsione e la successiva adozione del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di prossima scadenza, e che ha consentito di avviare politiche strutturate e continue, ad ogni livello di governo, anche grazie al correlato sistema di *governance*;

VISTO il punto 3 *“Eliminating violence against women and girls throughout their lives”* della *“G7 Roadmap for a gender responsive economic environment”* adottata nel Summit “G7” di Taormina del 26 e 27 maggio 2017, che sollecita l'impegno dell'Italia e dei Paesi G7 a contrastare la violenza contro le donne per mezzo, da un lato, dell'innalzamento degli *standard* qualitativi dei servizi per la presa in carico delle vittime di violenza e dei loro figli e dall'altro anche da un coerente ed adeguato finanziamento degli stessi servizi riconfigurati tuttavia sulla base di un approccio umanitario, centrato sulla vittima e soprattutto sensibile alla dimensione di genere;

VISTO l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il D.P.C.M. del 27 gennaio 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 10 febbraio 2017 - reg.ne prev. n. 360, che conferisce con pari decorrenza alla dott.ssa Giovanna Boda l'incarico di Capo Dipartimento per le pari opportunità e contestualmente la titolarità del centro di responsabilità n. 8 "pari opportunità" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

II CAPO DIPARTIMENTO

EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO

PER IL

FINANZIAMENTO DI PROGETTI VOLTI ALLA PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA ALLE DONNE ANCHE IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DI ISTANBUL

Art. 1

(Finalità dell'Avviso)

1. Il Dipartimento per le pari opportunità intende promuovere l'attuazione di interventi progettuali di carattere innovativo, articolato in distinte Linee di intervento, finalizzato a dare attuazione agli obblighi nascenti dalla Convenzione di Istanbul.
2. Con il presente Avviso, il Dipartimento per le pari opportunità promuove e sostiene una serie di interventi progettuali, anche di carattere innovativo, riconducibili a diverse Linee di intervento, volti a proseguire la strategia nazionale di completa e rigorosa attuazione di tutti gli obblighi nascenti dalla Convenzione di Istanbul e delle priorità del citato Piano straordinario mediante il potenziamento delle capacità di intervento dei servizi generali e specializzati e il più ampio coinvolgimento dei possibili beneficiari sui temi della violenza. Inoltre, con il presente Avviso si intende dare avvio in forma sperimentale ai programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica (art. 16 della Convenzione).

Art. 2

(Obiettivi generali e Linee di intervento)

1. Il presente Avviso è finalizzato al finanziamento di progetti di carattere innovativo nelle seguenti Linee di intervento:
 - A. Progetti finalizzati a migliorare le modalità di inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza;
 - B. Progetti di supporto alle donne e a coloro che si identificano nel genere femminile detenute che hanno subito violenza ed azioni di sensibilizzazione sul tema della violenza specifiche per il contesto degli istituti penitenziari;
 - C. Programmi di trattamento degli uomini maltrattanti;
 - D. Progetti volti a migliorare le capacità di presa in carico delle donne migranti anche di seconda generazione incluse le donne rifugiate vittime di violenza e di pratiche lesive;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- E. Progetti innovativi di supporto e protezione delle donne sottoposte anche a violenza c.d. “economica”;
- F. Progetti di animazione, comunicazione e sensibilizzazione territoriale rivolti alla prevenzione della violenza di genere mediante la realizzazione di campagne di comunicazione, educazione, attività culturali, artistiche e sportive, per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini.

Art. 3

(Risorse finanziarie programmate)

1. Alla realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 2 è destinato un finanziamento complessivo pari ad euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) a valere sulle risorse del Capitolo 496 - Centro di Responsabilità n. 8 – bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Le risorse disponibili per il finanziamento dei progetti riferiti alle Linee di intervento di cui al precedente articolo 2 del presente Avviso sono così ripartite:
 - A. Progetti finalizzati a migliorare le modalità di inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza: euro 3.900.000, 00 (tremilioninovecentomila/00);
 - B. Progetti di supporto alle donne e a coloro che si identificano nel genere femminile detenute che hanno subito violenza ed azioni di sensibilizzazione sul tema della violenza specifiche per il contesto degli istituti penitenziari: euro 1.000.000,00 (un milione);
 - C. Programmi di trattamento degli uomini maltrattanti: euro 1.000.000,00 (un milione/00);
 - D. Progetti volti a migliorare le capacità di presa in carico delle donne migranti anche di seconda generazione incluse le donne rifugiate vittime di violenza e di pratiche lesive: euro 1.000.000,00 (un milione/00);
 - E. Progetti innovativi di supporto e protezione delle donne sottoposte anche a violenza c.d. “economica”: euro 200.000,00 (duecentomila/00);
 - F. Progetti di animazione, comunicazione e sensibilizzazione territoriale rivolti alla prevenzione della violenza di genere mediante la realizzazione di campagne di comunicazione, educazione, attività culturali, artistiche e sportive, per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini: euro 2.900.000,00 (duemilioninovecento/00).
3. La richiesta di contributo per ciascun progetto, della durata massima di diciotto mesi, deve essere compresa entro il limite:
 - ▶ Linea A : max € 350.000;
 - ▶ Linea B : max € 100.000;
 - ▶ Linea C : max € 100.000;
 - ▶ Linea D : max € 100.000;
 - ▶ Linea E : max € 25.000;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

► Linea F : max € 250.000.

4. Atteso il peculiare valore degli interventi di cui alle predette Linee d'intervento, nell'esigenza di garantire una diffusa equità sociale, atta ad assicurare alle destinatarie ed ai destinatari finali condizioni di accesso, partecipazione e benessere equamente distribuite, la Commissione di cui all'articolo 8 si riserva di procedere alla riduzione entro un limite massimo del 10% degli importi di contributi ammessi a finanziamento.

5. Il Dipartimento, in caso di disponibilità di ulteriori risorse a valere sul cap. 496 -centro di responsabilità n. 8 - del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, si riserva la possibilità di procedere allo scorrimento delle graduatorie delle singole Linee di intervento attribuendo le ulteriori risorse in forma proporzionale alle disponibilità originarie, già indicate nel presente Avviso.

Art. 4

(Contenuto delle proposte progettuali)

1. Le proposte progettuali, per ciascuna delle Linee di intervento di cui all'art. 2, dovranno prevedere e specificare le attività indicate nell'allegato 1 al presente Avviso. I soggetti ammessi a partecipare possono presentare proposte progettuali, sia in qualità di proponente singolo che in ATS, su più linee di intervento indicate.

2. E' invece esclusa la presentazione da parte di un soggetto proponente sia in forma singola che in ATS, di più proposte progettuali nell'ambito di una stessa Linea di intervento.

Art. 5

(Soggetti proponenti)

1. Possono partecipare alla Linea d'intervento A. Progetti finalizzati a migliorare le modalità di inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza i soggetti promotori dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio quali:

a) Enti locali, in forma singola o associata (a norma del d. lgs 18 agosto 2000, n.267 aggiornato con le modifiche apportate dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232 e dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244);

b) Associazioni, Organizzazioni e Cooperative sociali operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale formato specificatamente sulla violenza di genere;

c) Enti pubblici territoriali e non, incluse Aziende ex art. 2555 c.c. e ss.;

d) Soggetti di cui alle lettere a), b) e c) di concerto, di intesa o in forma consorziata.

Le Associazioni, le Organizzazioni e le Cooperative sociali di cui alla lettera b) in conformità ai dettami della Legge 6 giugno 2016, n. 106 devono:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

a) essere state censite dalla propria Regione di appartenenza e quindi essere in possesso dei requisiti sanciti in sede di Conferenza Unificata il 27 novembre 2014 tra il Governo e le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall'art. 3 comma 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2014;

b) avere nel loro Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e dell'assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli quali finalità esclusive o prioritarie, coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, ovvero dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nell'impegno contro la violenza alle donne.

Anche per i casi di partecipazione in forma associata, e non come capofila, è ammessa la presenza di:

- a. Piccole e medie imprese e commerciali (ex art. 2195 c.c. e ss.);
- b. Consorzi (ex art. 2602 c.c. e ss.);
- c. Società di persone quali Società semplice (artt. 2251-2290 c.c.) - Società in nome collettivo (artt. 2291-2312 c.c.) - Società in accomandita semplice (artt. 2313-2324 c.c.);
- d. Società Cooperative (ex artt. 2511 e 2512 c.c.);
- e. Enti di formazione professionale.

2. Possono partecipare alla Linea d'intervento B. Progetti di supporto alle donne e a coloro che si identificano nel genere femminile detenute che hanno subito violenza ed azioni di sensibilizzazione sul tema della violenza specifiche per il contesto degli istituti penitenziari i soggetti promotori dei Centri antiviolenza e le Case rifugio quali:

- a) Enti locali, in forma singola o associata (a norma del d. lgs 18 agosto 2000, n. 267, aggiornato con le modifiche apportate dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232 e dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244);
- b) Associazioni, Organizzazioni e Cooperative sociali operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale formato specificatamente sulla violenza di genere;
- c) Enti pubblici territoriali e non, incluse Aziende ex art. 2555 c.c. e ss.;
- d) Soggetti di cui alle lettere a), b) e c) di concerto, di intesa o in forma consorziata.

Le Associazioni, le Organizzazioni e le Cooperative sociali di cui alla lettera b) in conformità ai dettami della Legge 6 giugno 2016, n. 106 devono:

- a) essere state censite dalla propria Regione di appartenenza e quindi essere in possesso dei requisiti sanciti in sede di Conferenza Unificata il 27 novembre 2014 tra il Governo e le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

b) avere nel loro Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e dell'assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli quali finalità esclusive o prioritarie, coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, ovvero dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nell'impegno contro la violenza alle donne.

Anche per i casi di partecipazione in forma associata, e non come capofila, è ammessa la presenza di:

- a. Piccole e medie imprese e commerciali (ex art.2195 c.c. e ss.);
- b. Consorzi (ex art. 2602 c.c. e ss.);
- c. Società di persone: Società semplice (artt. 2251-2290 c.c.) - Società in nome collettivo (artt. 2291-2312 c.c.) - Società in accomandita semplice (artt. 2313-2324 c.c.);
- d. Società Cooperative (ex artt. 2511 e 2512 c.c.);
- e. Enti di formazione professionale;
- f. Istituti penitenziari (ex art. 47 bis op).

3. Possono partecipare alla Linea d'intervento C. Programmi di trattamento degli uomini maltrattanti i soggetti singoli o associati (pubblici o privati) che abbiano le competenze per la gestione di percorsi di accompagnamento, presa di coscienza e cambiamento di uomini autori di violenza o a rischio di comportamenti violenti, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti nonché a prevenire nuove violenze e il rischio di recidiva.

3.1. Le persone giuridiche private che intendono presentare una proposta progettuale dovranno prevedere nel proprio statuto i parametri necessari a garantire la qualità degli interventi indicati nel preambolo della Convenzione di Istanbul.

Anche per i casi di partecipazione in forma associata è ammessa la presenza in ciascuna ATS, e non come capofila di:

- a) Enti locali, in forma singola o associata (a norma del d.lgs 18 agosto 2000, n.267 aggiornato con le modifiche apportate dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232 e dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244);
- b) Associazioni, Organizzazioni e Cooperative sociali operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale formato specificatamente sulla violenza di genere;
- c) Università italiane statali e non statali riconosciute;
- c) Altri enti pubblici territoriali e non, incluse Aziende ex art. 2555 c.c. e ss.

4. Possono partecipare alla Linea d'intervento D. Progetti volti a migliorare le capacità di presa in carico delle donne migranti anche di seconda generazione incluse le donne rifugiate vittime di violenza e di pratiche lesive i soggetti promotori dei Centri antiviolenza e le Case rifugio quali:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

a) Enti locali, in forma singola o associata (a norma del d. lgs 18 agosto 2000, n. 267, aggiornato con le modifiche apportate dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232 e dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244);

b) Associazioni, Organizzazioni e Cooperative sociali operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale formato specificatamente sulla violenza di genere;

c) Altri enti pubblici territoriali e non, incluse Aziende ex art. 2555 c.c. e ss.;

d) Soggetti di cui alle lettere a), b) e c) di concerto, di intesa o in forma consorziata.

Le Associazioni, le Organizzazioni e le Cooperative sociali di cui alla lettera b) in conformità ai dettami della Legge 6 giugno 2016, n. 106 devono:

a) essere stati censiti dalla propria Regione di appartenenza e quindi essere in possesso dei requisiti sanciti in sede di Conferenza Unificata il 27 novembre 2014 tra il Governo e le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio;

b) avere nel loro Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e dell'assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli quali finalità esclusive o prioritarie, coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, ovvero dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nell'impegno contro la violenza alle donne.

Anche per i casi di partecipazione in forma associata, e non come capofila, è ammessa la presenza di:

a) Organismi del Terzo settore non aventi scopo di lucro che abbiano tra le proprie finalità la tutela della salute o dei diritti delle donne migranti.

5. Possono partecipare alla Linea d'intervento E. Progetti innovativi di supporto e protezione delle donne sottoposte anche a violenza c.d. "economica" i soggetti promotori dei Centri antiviolenza e le Case rifugio quali:

a) Enti locali, in forma singola o associata (a norma del d. lgs 18 agosto 2000, n.267 aggiornato con le modifiche apportate dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232 e dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244);

b) Associazioni, Organizzazioni e Cooperative sociali operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale formato specificatamente sulla violenza di genere;

c) Altri enti pubblici territoriali e non, incluse aziende ex art. 2555 c.c. e ss.;

d) Soggetti di cui alle lettere a), b) e c) di concerto, di intesa o in forma consorziata.

Le Associazioni, le Organizzazioni e le Cooperative sociali di cui alla lettera b) in conformità ai dettami della Legge 6 giugno 2016, n. 106 devono:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

a) essere state censite dalla propria Regione di appartenenza e quindi essere in possesso dei requisiti sanciti in sede di Conferenza Unificata il 27 novembre 2014 tra il Governo e le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall'art. 3 comma 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2014;

b) avere nel loro Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e dell'assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli quali finalità esclusive o prioritarie, coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, ovvero dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nell'impegno contro la violenza alle donne.

6. Possono partecipare alla Linea d'intervento F. Progetti di animazione, comunicazione e sensibilizzazione territoriale rivolti alla prevenzione della violenza di genere mediante realizzazione di campagne di comunicazione, educazione, attività culturali, artistiche e sportive, per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini:

a. Enti locali, in forma singola o associata (a norma del d. lgs 18 agosto 2000, n.267 aggiornato con le modifiche apportate dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232 e dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244);

b. Scuole pubbliche e parificate di ogni ordine e grado e le Università italiane statali e non statali riconosciute;

c. Altri enti pubblici territoriali e non, incluse aziende ex art. 2555 c.c. e ss.;

d. Enti non profit (Associazioni riconosciute e non- Fondazioni- Comitati – Onlus – Imprese sociali Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza -Organizzazioni di volontariato- Cooperative sociali – Soggetti della cooperazione allo sviluppo – Associazioni e società sportive dilettantistiche – Associazioni di promozione sociale- Circoli di cultura cinematografica);

e. Piccole e medie imprese e commerciali (ex art.2195 c.c. e ss.);

f. Consorzi (ex art. 2602 c.c. e ss.);

g. Società di persone: Società semplice (artt. 2251-2290 c.c.) - Società in nome collettivo (artt. 2291-2312 c.c.) - Società in accomandita semplice (artt. 2313-2324 c.c.);

h. Società Cooperative (ex artt. 2511 e 2512 c.c.);

i. Enti di formazione professionale.

7. Per tutti i soggetti partecipanti: la realizzazione delle attività progettuali dovrà essere svolta esclusivamente dal proponente, sia in forma singola o ATS, non essendo ammesso l'affidamento a soggetti terzi delle attività medesime.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Modalità di trasmissione della domanda di finanziamento e termini di presentazione)

1. Le proposte progettuali dovranno pervenire, a pena di irricevibilità, entro il 30 settembre 2017 in busta chiusa e sigillata, con la dicitura, indicata in maiuscolo sul fronte della busta, della Linea di intervento prescelta, al seguente indirizzo: **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità, Servizio conservazione, informatizzazione e ricerca della documentazione – Via dell’Impresa 90 – cap 00187 Roma**. La proposta progettuale dovrà essere contenuta, in formato cartaceo e su supporto digitale (CD rom), in un unico plico, chiuso e sigillato sui lembi di chiusura, con striscia di carta incollata o con nastro adesivo, idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. Al fine dell’identificazione della provenienza, il plico dovrà recare all’esterno, altresì, le indicazioni del mittente e cioè la denominazione o ragione sociale con indicazione della sede legale.
2. Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell’impresa (soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna) nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:00.
3. L’invio del plico contenente la proposta progettuale resta comunque a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione, ove per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile al concorrente ed anche se spedito prima del termine medesimo, comporta l’esclusione dalla valutazione per irricevibilità della proposta; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo, in tal caso, la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante.
4. L’ufficio ricevente non assume responsabilità alcuna per i casi di ritardi nel recapito dei plichi da parte dei vettori prescelti dai concorrenti. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine.
5. La domanda di partecipazione dovrà contenere la seguente documentazione:
 - a) domanda di ammissione al contributo firmata dal legale rappresentante - redatta utilizzando esclusivamente lo schema di cui al FORMAT1;
 - b) copia dello statuto e dell’atto costitutivo da cui si evincano i requisiti richiesti all’art. 5 del presente Avviso;
 - c) patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante di cui al FORMAT 2;
 - d) certificato attestante l’iscrizione nei competenti Registri o Albi regionali;
 - e) dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 attestante:
 - I) il nominativo del legale rappresentante del soggetto proponente e l’idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione della documentazione richiesta dal presente Avviso;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- II) che il medesimo progetto proposto non è stato finanziato con il ricorso ad altri contributi pubblici, a livello locale, regionale, nazionale o comunitario;
- III) l'obbligo a prestare a titolo gratuito i servizi a favore delle vittime;
- IV) l'assenza delle cause di incompatibilità a contrarre con la pubblica amministrazione, e precisamente che il soggetto proponente non si trovi in alcuna delle situazioni di esclusione della partecipazione al presente procedimento di cui all' art. 38, co. 1 del decreto legislativo del 18 aprile 2006 n. 163;
- V) la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
- VI) la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse.

6. Ai fini delle predette dichiarazioni i soggetti proponenti dovranno utilizzare esclusivamente il FORMAT 3, che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente e corredato da copia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità

7. Alla domanda di ammissione occorre altresì allegare:

- a) la redazione della scheda di progetto sottoscritta dal legale rappresentante utilizzando esclusivamente lo schema di cui FORMAT 4;
- b) la relazione delle principali attività realizzate dal soggetto proponente negli ultimi quattro anni (in caso di ATS per soggetto proponente si intendono i singoli componenti l'Associazione temporanea di scopo);
- c) il piano finanziario - redatto utilizzando esclusivamente lo schema e i parametri di cui al FORMAT 5;
- d) la relazione di bilancio degli ultimi quattro anni.

8. In caso di ATS occorre:

- a) compilare il FORMAT 2 (Patto d'integrità) da parte di ciascuno dei soggetti che si impegnano a costituire l'ATS;
- b) compilare il FORMAT 6, con cui i singoli componenti l'ATS dichiarano la volontà di costituirsi formalmente, in caso di finanziamento, in associazione temporanea di scopo con l'indicazione del soggetto capofila.

9. Il presente Avviso ed i relativi allegati saranno resi disponibili sul sito istituzionale www.pariopportunita.gov.it, sezione "Bandi e Avvisi".

Art. 7

(Verifica di ammissibilità delle domande)

1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) procederà d'ufficio alla verifica delle domande pervenute con riferimento alla regolarità della trasmissione e al rispetto dei termini di scadenza previsti dal presente Avviso, e, in seguito, alla trasmissione delle domande risultate ricevibili alla Commissione



Presidenza del Consiglio dei Ministri

di ammissione e valutazione costituita ai sensi del successivo art. 8. Successivamente alla verifica di ammissibilità dei progetti da parte della Commissione di cui all'art. 8, il RUP forma un elenco dei soggetti ammessi e un elenco dei soggetti esclusi.

2. Agli esclusi è data comunicazione sul sito istituzionale: <http://www.pariopportunita.gov.it>, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Art. 8

(Commissione di valutazione)

1. Le proposte progettuali saranno valutate da un'apposita Commissione nominata successivamente alla scadenza del presente Avviso con provvedimento del Capo del Dipartimento per le pari opportunità.
2. La Commissione chiede al RUP di invitare i proponenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, subordinato alla sola esistenza in atti di dichiarazioni che siano state effettivamente rese, ancorché non in modo pienamente intellegibile o senza il rispetto dei requisiti formali.
3. La Commissione dovrà concludere l'attività di valutazione entro 45 giorni dal suo insediamento, mediante formazione di una proposta di graduatoria finale delle proposte progettuali.
4. La Commissione di valutazione dei progetti presentati, si riserva di assegnare finanziamenti anche inferiori a quelli richiesti per ciascun progetto, previa comunicazione ed accettazione da parte del soggetto proponente.

Art. 9

(Valutazione dei progetti)

1. La Commissione valuta i singoli progetti e attribuisce il punteggio secondo i criteri di valutazione di cui al successivo art. 10. All'esito della valutazione la Commissione redige una graduatoria dei progetti, articolata per Linee d'intervento e valutati in ordine decrescente di punteggio attribuito, che saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse. Non saranno ammessi a finanziamento i progetti con un punteggio inferiore a 60.
2. Nel caso in cui due o più progetti conseguano il medesimo punteggio e non vi sia possibilità di finanziamento per tutti, si procederà tramite sorteggio in seduta pubblica. Nell'eventualità in cui vi siano rinunce, il Dipartimento per le pari opportunità provvederà alla riallocazione delle risorse scorrendo la graduatoria.
3. Le graduatorie sono pubblicate sul sito internet <http://www.pariopportunita.gov.it> che avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Art. 10

(Attribuzione dei punteggi)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. La Commissione di cui all'articolo 8 potrà assegnare a ciascun progetto un punteggio massimo di cento punti, così ripartito:

a. Qualità della proposta	Punti max 50
a.1 qualità della proposta progettuale (presentazione, metodologia, pianificazione delle attività, organizzazione, risultati attesi, replicabilità)	punti max 10
a.2 coerenza della proposta con le finalità indicate all'art. 4 (allegato 1) per ciascuna Linea di intervento (A-B-C-D-E-F).	punti max 10
a.3 innovatività delle strategie indicate per il raggiungimento dell'obiettivo per ciascuna Linea di attività.	punti max 10
a.4 Realizzazione di modelli progettuali replicabili su tutto il territorio nazionale	punti max 5

a.5

Linea di intervento A:	Linea di intervento B:	Linea di intervento C:	Linea di intervento D:	Linea di intervento E:	Linea di intervento F:	punti max 15
Capacità di individuare interventi innovativi che favoriscano l'inserimento lavorativo e la permanenza professionale delle donne	Capacità di individuare interventi innovativi per l'orientamento professionale e di inserimento lavorativo destinati alle donne e a coloro che si identificano nel genere femminile detenute che hanno subito violenza	Capacità di affiancare alle azioni repressive, percorsi strutturati di prevenzione che scoraggino comportamenti violenti degli autori di tale categoria	Capacità di predisporre percorsi ad hoc per il raggiungimento dell'autodeterminazione e sociale delle donne migranti e rifugiate	Capacità di individuare interventi pilota che aiutino la donna a prendere consapevolezza della propria condizione di subordinazione economica e che allo stesso tempo le consentano di acquisire maggior determinazione e autostima.	Capacità di proporre campagne di sensibilizzazione che adottino metodologie e innovative e nuove tecnologie	

b. Curriculum del Soggetto proponente	Punti max 20
b.1 esperienze acquisite dal soggetto proponente	punti max 15
b.2 titoli professionali e competenze del personale impiegato nell'attuazione del progetto	punti max 5
c. Sostenibilità dei costi progettuali e di realizzazione in relazione agli obiettivi	Punti max 10



Presidenza del Consiglio dei Ministri

c.1 Capacità di impiegare risorse e utilizzare strumenti per la realizzazione delle attività progettuali							punti max 5
c.2 Coerenza dei costi previsti con i risultati attesi							punti max 5
d. Elementi distintivi degli interventi							Punti max 20
d.1 Capacità del progetto di essere promosso come <i>best-practice</i>							punti max 5
d.2 Realizzazione di modelli progettuali replicabili su tutto il territorio nazionale							punti max 5
d.3 Aggiornamento professionale continuo (<i>long-life training</i>) del personale coinvolto							punti max 5
d.4	Linea di intervento A:	Linea di intervento B:	Linea di intervento C:	Linea di intervento D:	Linea di intervento E:	Linea di intervento F:	punti max 5
	Capacità di strutturare il collegamento fra i servizi pubblici e privati che a vario titolo concorrono nella presa in carico delle donne vittime di violenza con il mondo imprenditoriale e lavorativo.	Capacità di attivare percorsi ad hoc di sensibilizzazione sul tema della violenza specifiche per il contesto degli istituti penitenziari	Promozioni di programmi per incoraggiare ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire la recidiva.	Avere almeno il 70% delle entrate in bilancio a consuntivo riferite specificamente ad attività connesse ad azioni di contrasto alla violenza.	Avere almeno il 70% delle entrate in bilancio a consuntivo riferite specificamente ad attività connesse ad azioni di contrasto alla violenza.	Promozioni di modelli di prevenzione e sensibilizzazione che portino ad un cambiamento culturale.	

Art. 11

(Procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti)

1. A seguito dell'ammissione a finanziamento, il soggetto proponente è tenuto a firmare in formato elettronico l'Atto di Concessione di Contributo.
2. Nel caso di presentazione del progetto da parte di una ATS, il Responsabile capofila dovrà trasmettere l'atto costitutivo della stessa prima della sottoscrizione dell'Atto di Concessione di Contributo.
3. L'avvio delle attività dovrà avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Dipartimento di avvenuta registrazione degli atti presso i competenti organi di controllo. Non saranno riconosciuti costi sostenuti prima della predetta comunicazione.
4. L'inizio e la conclusione delle attività (modulo A), salvo proroghe per giustificati e oggettivi motivi, devono essere comunicate al Dipartimento mediante PEC all'indirizzo progettiviolenza@pec.governo.it utilizzando i moduli (da A a G) predefiniti e successivamente resi disponibili sul sito del Dipartimento per le pari opportunità.
5. La conclusione del progetto dovrà avvenire entro diciotto mesi dalla data di avvio delle attività, comunicata secondo le modalità dettate nei precedenti commi. Eventuali proroghe del termine finale, previsto per la conclusione delle attività progettuali, potranno essere concesse per una sola volta su



Presidenza del Consiglio dei Ministri

richiesta del soggetto proponente, senza oneri aggiuntivi a carico del Dipartimento, sino ad un massimo di sei mesi in presenza di cause non imputabili al soggetto beneficiario.

6. La richiesta di proroga, debitamente motivata, dovrà in ogni caso pervenire al Dipartimento a mezzo PEC e, a pena l'inammissibilità, non oltre il trentesimo giorno antecedente il termine della chiusura del progetto. L'Amministrazione potrà avvalersi di quanto previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Il soggetto beneficiario, durante l'esecuzione del progetto, può richiedere, con istanza motivata, l'autorizzazione al Dipartimento per adeguamenti finanziari e/o modificazioni progettuali che non alterino le impostazioni e le finalità del progetto valutato, e in ogni caso senza ulteriori oneri aggiuntivi per il Dipartimento.

8. Le variazioni compensative che non comportano uno scostamento eccedente il 20% della singola macrovoce di spesa non necessitano della preventiva autorizzazione del Dipartimento, fermo l'obbligo di comunicazione preventiva.

9. Il contributo è erogato in tre tranches, di cui la prima, pari al 30% del contributo concesso, sarà corrisposta, previa formale richiesta (modulo B), successivamente alla comunicazione di avvio delle attività ed alla trasmissione della seguente documentazione:

- a) apposita fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa emessa a garanzia del solo 30% del contributo concesso;
- b) polizza di assicurazione, stipulata dal soggetto proponente per la responsabilità civile verso terzi, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per fatto o omissioni
- c) dichiarazione di conto corrente dedicato; (modulo C)
- d) dichiarazione della ritenuta del 4% (modulo D) ex art. 28, comma 2 decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n.600;
- e) piano esecutivo di attività.

10. Il restante 70% del contributo concesso verrà suddiviso in due tranches pari al 35%, erogate ogni sei mesi calcolati dalla data di avvio attività. Ai fini dell'erogazione della seconda e terza tranches di contributo, il soggetto proponente dovrà presentare formale richiesta di erogazione del contributo, sottoscritta dal legale rappresentante, previa presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento delle attività corredata dalla seguente documentazione:

- a) rendicontazione (modulo E) relativa al periodo considerato e redatta per macro aree e per relative singole voci di spesa in coerenza con l'impostazione del piano finanziario, debitamente firmata in ogni pagina dal legale rappresentante;
- b) copia della documentazione delle spese effettivamente sostenute riconducibili al piano finanziario presentato in sede progettuale;
- c) dichiarazione di regolarità e congruità delle spese effettivamente sostenute (modulo F).

11. Alla richiesta di erogazione della terza tranches di pagamento, da presentarsi, entro e non oltre trenta giorni dalla data di chiusura del progetto dovrà essere allegata la relazione di attività relativa al periodo e una relazione generale conclusiva dell'intero progetto.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

12. Le spese sostenute dovranno essere dimostrate mediante la presentazione delle copie delle fatture quietanzate, ex articolo 6 della legge del 13 agosto 2010, n. 136, attraverso bonifico bancario o altro strumento comunque idoneo ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari (ricevuta bancaria-Ri.ba.).

13. Per le spese in contanti, regolarmente accompagnate da idonea documentazione, non potrà essere superato il tetto massimo stabilito dalla legge e altresì non saranno ammessi frazionamenti di spesa in contanti per lo stesso acquisto.

14. Le spese effettivamente sostenute e documentate dovranno essere comprensive della quota di cofinanziamento a carico del soggetto proponente.

Art. 12

(Utilizzo del logo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità)

1. Dall'assegnazione del finanziamento discende l'obbligo per il soggetto attuatore di utilizzare il logo ufficiale del Dipartimento per le pari opportunità con la dicitura "Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità" sulla documentazione informativa, comprese eventuali pubblicazioni nei siti internet. Il predetto logo sarà fornito dal Dipartimento. Il materiale informativo suddetto dovrà essere messo a disposizione del Dipartimento, anche su supporto informatico, ai fini dell'eventuale diffusione attraverso il sito istituzionale.

Art. 13

(Privacy e norme di rinvio)

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti dal Dipartimento è finalizzato unicamente all'espletamento dell'attività di valutazione e selezione ed avverrà a cura del personale preposto e/o designato al procedimento concorsuale, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.

2. Ai soggetti proponenti è riconosciuto il diritto di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità, Largo Chigi n. 19, 00187 Roma" tramite utilizzo di posta certificata - PEC all'indirizzo progettiviolenza@pec.governo.it.

Art. 14

(Altre informazioni)

1. I soggetti interessati potranno inviare quesiti per posta elettronica certificata all'indirizzo: progettiviolenza@pec.governo.it non oltre 10 giorni antecedenti il termine ultimo previsto per la



Presidenza del Consiglio dei Ministri

presentazione dei progetti, indicando nella voce “oggetto” l’articolo o gli articoli dell’Avviso sul quale si intende avere informazioni.

2. Le risposte a quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet <http://www.pariopportunita.gov.it> nell’apposita sezione “Bandi e Avvisi”.

3. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Eugenia Gammarota del Dipartimento per le pari opportunità.

Roma, 20 luglio 2014

Il Capo Dipartimento
Dott.ssa Giovanna Boda

Allegato 1

Format da n.1 a n.6